



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA**

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice D.ssa Elisa Pinna, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. [REDACTED] dell'anno 2016, pendente

TRA

[REDACTED]

DIFENSORE: Avv. [REDACTED]

DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale [REDACTED]

- PARTE ATTRICE -

CONTRO

[REDACTED]

DIFENSORE: Avv. [REDACTED]

DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale [REDACTED]

- PARTE CONVENUTA -

avente a oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

Con le conclusioni così precisate:

PER TUTTE LE PARTI: come da verbale di udienza del 08/06/2021 celebrata nelle forme della trattazione scritta ex D.L. 18/2020.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, conveniva dinanzi al Tribunale di Massa, [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al fine di sentir, **in via principale**, i) accertare e dichiarare la nullità del rapporto, per violazione degli artt. 1418, 1325 c.c. e 117, comma 1 e 3 T.U.B. e, per l'effetto, ordinare il ricalcolo del saldo di conto nella misura che dovesse essere accertata in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; ii) accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione del contratto di conto corrente e del contratto di mutuo chirografario nonché la richiesta di immediato pagamento e iii) quindi condannare l'Istituto di credito convenuto al risarcimento del danno in favore della società attrice, quantificato in via equitativa in € 50.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia; **in via subordinata**, iv) qualora non dovesse essere accertata la nullità, accertare e dichiarare la nullità parziale delle clausole contrattuali inerenti i tassi d'interesse ultralegali, per violazione dell'art. 1419 c.c. e 117, comma 4 T.U.B. ovvero, per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 120 T.U.B. e 644 c.p., l'illegittimità e la nullità delle pratiche di usura, anatocismo, applicazione di commissioni di massimo scoperto o commissioni ad esse assimilabili e indebito arricchimento in tema di valute e per l'effetto ordinare il ricalcolo del saldo di conto nella misura che dovesse essere accertata in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; v) accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione del contratto di conto corrente e del contratto di mutuo chirografario nonché la richiesta di immediato pagamento e vi) quindi condannare l'Istituto di credito convenuto al risarcimento del danno in favore di [REDACTED] quantificato in via equitativa in Euro 50.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia; ancora, **in via ulteriormente gradata**, vii) qualora non dovesse essere accertata la nullità parziale, accertare e dichiarare l'inefficacia delle modifiche apportate unilateralmente dalla convenuta sul conto corrente, per violazione dell'art. 118 T.U.B. ovvero, per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 120 T.U.B. e 644 c.p., l'illegittimità e la nullità delle pratiche di usura, anatocismo, applicazione di commissioni di massimo scoperto o commissioni ad esse assimilabili e indebito arricchimento in tema di valute e per l'effetto ordinare il ricalcolo del saldo di conto nella misura che dovesse essere accertata in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; viii) accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione del contratto di conto corrente e del contratto di mutuo chirografario nonché la richiesta di immediato pagamento e ix) quindi condannare la Banca convenuta al risarcimento del danno in favore della società attrice, quantificato in via equitativa in € 50.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia; infine, **in estremo subordine**, x) qualora il conto corrente oggetto di causa dovesse essere ritenuto chiuso, accertare e dichiarare la nullità del rapporto, per violazione degli artt. 1418, 1325 c.c. e 117, commi 1 e 3 T.U.B. e per l'effetto xi) condannare la Banca a corrispondere all'attrice la somma di € 268.297,57, o la maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia ed accertata nel corso del presente procedimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria; xii) accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione del contratto di conto corrente e del contratto di mutuo chirografario nonché la richiesta di immediato pagamento e condannare [REDACTED] al risarcimento del danno in favore di [REDACTED]. quantificato in via equitativa in € 50.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia.

Deduceva, a fondamento della domanda, a) che la società debitrice aveva sottoscritto un contratto di conto corrente di corrispondenza n. 27396 (già n. 10611 e n. 11960), "regolarmente affidato" (cfr. contratto di conto corrente ovvero lettera di benestare all'apertura di conto corrente datata 28/10/1998 – doc. 1 attrice); b) che tale documento contrattuale, inviato dalla Banca a seguito di

istanza ex art. 119 T.U.B., difettava della firma dell'Istituto di credito convenuto, nonché delle condizioni economiche applicate al rapporto; c) che nei rapporti contrattuali tra le parti era stata ravvisata la violazione della disciplina dell'usura, nonché l'applicazione di tassi di interesse ultralegali, commissioni e spese non previamente pattuiti, oltre che gli effetti distorsivi sui saldi derivanti dall'illegittima applicazione di pratiche anatocistiche e dal non corretto esercizio della contabilizzazione delle valute (cfr. perizia contabile di parte – doc. 9 attrice); d) che non erano mai state ricevute le comunicazioni ex art. 118 T.U.B., e che le stesse sarebbero comunque nulle per difetto di motivazione ed in ogni caso inficcate dal fatto che i costi e tassi aggiuntivi sono stati applicati prima dell'intervenuta comunicazione; e) che la Banca convenuta con lettera del 24/06/2016 comunicava la risoluzione di diritto dei contratti oggetto di causa, intimando il pagamento del saldo negativo entro un giorno, tenendo un comportamento in mancanza di buona fede (cfr. copia missiva di revoca degli affidamenti – doc. 6 attrice).

Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio, [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, eccependo **in via preliminare di merito** l'intervenuta prescrizione decennale delle somme oggetto di ripetizione di indebitto; nel merito domandando il rigetto delle domande attoree, in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Produceva agli atti del giudizio, in particolare, il contratto apertura del conto corrente di corrispondenza del 28.10.1998 n.11960, integrato dal Foglio Informativo Analitico n. 81 del 27.10.1998 e dalle "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" richiamate nello stesso contratto (cfr. contratto conto corrente – doc. 3 convenuta); nove contratti di apertura di credito con le relative condizioni contrattuali ed economiche, sottoscritti tra il 2002 e il 2015 (cfr. contratti apertura credito – docc. da 4 a 20 convenuta); la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle modifiche in tema di capitalizzazione in ottemperanza alla delibera CICR del febbraio 2000 (cfr. estratto Gazzetta – doc. 24); nonché i documenti di sintesi e proposte di modifica inviate ex art. 118 T.U.B. (cfr. proposte modifica unilatera – doc. 25 convenuta).

Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., la società attrice contestava la documentazione prodotta dalla Banca convenuta sia in parte perché recante la sottoscrizione solo della società correntista, sia in parte perché priva di alcuna sottoscrizione. Eccepiva pertanto la nullità dei contratti per difetto di forma *ad substantiam*.

La causa proseguiva con la fase istruttoria, attraverso acquisizione di produzioni documentali e poi completata con una C.T.U. contabile.

All'udienza del 08/06/2021, all'esito dello scambio di note scritte, in forza degli artt. 83 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28; nonché degli artt. 221, comma 4 D.L. 34/2020 e 1 comma 3 lett. b) n. 7 D.L. 125/2020 e 83 bis c.p.c., la sola parte convenuta precisava le proprie conclusioni e il giudice riservava la decisione.

Il giudice, con ordinanza resa in data 22/06/2021, tratteneva la causa in decisione, assegnando termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

1. MANCATA PARTECIPAZIONE DEL PROCURATORE ALL'UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI.

Preliminarmente si osserva che la rinuncia ad una domanda si può configurare soltanto quando la parte, dopo aver formulato determinate conclusioni nel proprio scritto introduttivo, utilizzi la facoltà di precisazione e modificazione delle stesse prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c. ovvero precisi le conclusioni all'udienza prevista dall'art. 189 c.p.c., senza riproporre integralmente le conclusioni

originarie, in tal modo evidenziando la propria volontà di abbandonare le domande non espressamente riproposte. Viceversa, **nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni** o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, **vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate** (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 22360 del 30/09/2013, Rv.627928; conformi, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 409 del 12/01/2006, Rv. 586206 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10027 del 09/10/1998, Rv.519576) (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18027 del 2018).

Ne consegue che la mera circostanza che la parte attrice non abbia, all'udienza di precisazione delle conclusioni, riproposto le domande formulate nei propri scritti difensivi non comporta in alcun modo l'abbandono di queste ultime.

2. CONTRATTO DI CONTO CORRENTE E CONTRATTI DI APERTURA DI CREDITO.

Preme ricostruire brevemente, per quanto qui di interesse ai fini del decidere, la sottesa vicenda intercorsa tra le parti, osservando che:

- i. [REDACTED] ha sottoscritto con [REDACTED] un contratto di conto corrente bancario di corrispondenza in data 28/10/1998 (contratto n. 11960) (cfr. contratto di conto corrente, comprensivo di condizioni generali, condizioni economiche e condizioni giuridiche – doc. 3 convenuta);
- ii. [REDACTED] ha sottoscritto con [REDACTED] i seguenti contratti di apertura di credito (cfr. pag. 19 C.T.U):
 - 1 contratto apertura di credito del 22.04.2002 sul conto corrente n.11960, integrato dal Foglio Informativo Analitico n. 145 del 01.03.2002 (cfr. contratto apertura credito 2002 – doc. 4 convenuta);
 - 2 contratto di apertura di credito del 30.06.2004 sul conto corrente n. 30 10611, integrato dal documento di sintesi n. 2 del 30.06.2004 (cfr. contratto apertura credito 2004 – doc. 5 convenuta; cfr. condizioni generali richiamate nel contratto di apertura di credito del 30.06.2004 sul conto corrente n. 30 10611 – doc. 6 convenuta);
 - 3 contratto di apertura di credito n. 17538 del 12.11.2008, con documento di sintesi e condizioni economiche (cfr. contratto apertura credito 2008 – doc. 7 convenuta);
 - 4 contratto di apertura di credito n. 88837 del 07.04.2011, con documento di sintesi e condizioni economiche (cfr. contratto apertura credito 2011 – doc. 8 convenuta);
 - 5 contratto di apertura di credito n. 203589 del 30.10.2013, con documento di sintesi e condizioni economiche (cfr. contratto apertura credito 2013 – doc. 10 convenuta);
 - 6 contratto di apertura di credito n. 291477 del 19.06.2014 con documento di sintesi e condizioni economiche (cfr. contratto apertura credito 2014.06 – doc. 11 convenuta);
 - 7 contratto di apertura di credito n. 300113 del 11.07.2014 con documento di sintesi e condizioni economiche (cfr. contratto apertura credito 2014.07 – doc. 12 convenuta);
 - 8 contratto di apertura di credito n. 472050 del 06.10.2015 con condizioni economiche (cfr. contratto apertura credito 2015 – doc. 13 convenuta);
- iii. [REDACTED] ha infine sottoscritto con [REDACTED] il contratto del 30.10.2013, con documenti di sintesi e norme contrattuali, relativo all'apertura del conto anticipi e del servizio di incasso/portafoglio (cfr. contratto conto anticipi 2014.06 – doc. 9 convenuta);
- iv. [REDACTED] ha depositato serie continua degli estratti di conto corrente dal copia degli estratti conto corrente n. 11960 dal 01/01/2001 al 31/08/2016, ad

eccezione dell'estratto conto del mese di marzo 2001 con il relativo conteggio delle competenze riferito al 1° trimestre 2001 e del conteggio delle competenze relative al 1° trimestre 2002 (cfr. pag. 13 C.T.U.);

- v. I rapporti contrattuali sono stati risolti di diritto dalla Banca, in data 30/06/2016, con un saldo debitore complessivo di € 230.995,87 (cfr. missiva inviata dalla Banca alla società correntista – doc. 23 convenuta).

3. CONTRATTI BANCARI.

a. FORMA SCRITTA *AD SUBSTANTIAME* SOTTOSCRIZIONE DEL SOLO CLIENTE.

Con una prima domanda di declaratoria di nullità avente ad oggetto tutti i contratti di apertura di credito, la società correntista ha lamentato la violazione della forma scritta prevista *ad substantiam* per i contratti bancari, mancando la sottoscrizione anche dell'Istituto di credito, nelle copie degli schemi contrattuali prodotti.

Dunque, ha in primo luogo dedotto la nullità dei contratti di apertura di credito, collegati al contratto di conto corrente sottoscritto in data 28/10/1998, in quanto non rispettosi della forma scritta *ad substantiam* richiesta dall'art. 117 d.lgs. n. 385/1993 (c.d. T.U.B.), perché carente della sottoscrizione della Banca.

La domanda è priva di pregio e come tale deve essere respinta.

Come recentemente osservato dalla Suprema Corte, in tema di contratti c.d. "monofirma", infatti, al fine della valida conclusione dei contratti bancari, la sottoscrizione del contraente c.d. "forte" non è necessaria "ad substantiam", laddove risultino la predisposizione del testo contrattuale da parte della stessa Banca e la firma del cliente contraente c.d. "debole", trattandosi di formalità "di protezione", tesa a proteggere lo specifico interesse del contraente "debole" a comprendere ed essere puntualmente e compiutamente informato su tutti gli aspetti della vicenda contrattuale, come tale da ritenersi realizzata con la puntuale sottoscrizione del testo da parte del correntista; e dovendosi, altresì, scongiurare l'altrimenti esistente rischio di abuso dello strumento della nullità di protezione da parte del contraente "debole" (Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 10447 del 2017).

Tali considerazioni sono state fatte proprie dalla Suprema Corte nella più autorevole composizione a Sezioni Unite, la quale, in relazione ad una fattispecie di contratto-quadro avente ad oggetto servizi di investimento, ha formulato un principio valido al cospetto di un precetto normativo che in modo inequivoco prevede la redazione per iscritto del contratto e la consegna della scrittura al cliente, a cui solo si attribuisce la facoltà di far valere la nullità in caso di inosservanza della forma prescritta. Una volta evidenziato come il requisito della forma scritta *ad substantiam* ex art. 1325 c.c. , n. 4 debba essere inteso nella specie in senso non strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa, ispirata ad una *ratio* protezionistica nei confronti del contraente debole e volta a colmarne il gap conoscitivo rispetto al contraente predisponente, deve ritenersi difficilmente sostenibile che la sottoscrizione da parte del delegato della banca, volta che risulti provato l'accordo (avuto riguardo alla sottoscrizione dell'investitore, e, da parte della banca, alla consegna del documento negoziale, alla raccolta della firma del cliente ed all'esecuzione del contratto) e che vi sia stata la consegna della scrittura all'investitore, necessari ai fini della validità del contratto-quadro. Ne consegue che il contratto-quadro deve essere redatto per iscritto, che per il suo perfezionamento deve essere sottoscritto dall'investitore, e che a questi deve essere consegnato un esemplare del contratto, potendo risultare il consenso della banca a mezzo dei comportamenti concludenti sopra esemplificativamente indicati, concludendo, dunque, in termini più generali ed in un'ottica tesa a scongiurare eventuali letture abusive della finalità protettiva suenunciata, che nella ricerca dell'interpretazione preferibile, siccome

rispondente al complesso equilibrio tra interessi contrapposti, ove venga istituita dal legislatore una nullità relativa, come tale intesa a proteggere in via diretta ed immediata non un interesse generale, ma anzitutto l'interesse particolare, l'interprete deve essere attento a circoscrivere l'ambito della tutela privilegiata nei limiti in cui viene davvero coinvolto l'interesse protetto dalla nullità, determinandosi altrimenti conseguenze distorte o anche opportunistiche (Sez. U - , Sentenza n. 898 del 16/01/2018).

Tali principi si ritengono pienamente applicabili alla fattispecie in esame, in quanto l'art. 117 T.U.B. presenta il medesimo contenuto e la stessa ratio dell'art. 23 T.U.F. interpretata dalla giurisprudenza richiamata. Deve, così, riconoscersi la validità dei contratti bancari anche se sottoscritti unicamente dal cliente (c.d. contratti monofirma), purché una copia del contratto sia stata consegnata al correntista, al fine di garantire allo stesso la conoscenza effettiva delle relative clausole.

In linea con l'orientamento espresso dalla Suprema Corte a Sezioni unite, successive pronunce della Corte di Cassazione, riferite specificamente ai contratti bancari, hanno rilevato che la mancata sottoscrizione della banca non determina la nullità per difetto di forma scritta prevista dall'art. 117 T.U.B., trattandosi di requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale. Ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Sez. 1 - , Ordinanza n. 14646 del 06/06/2018, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16070 del 18/06/2018).

Dunque, i contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all'art. 117 D.Lgs. n. 385 del 1993, così come i contratti di intermediazione finanziaria, non esigono ai fini della valida stipula del contratto la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa, potendo la certezza della data desumersi da uno dei fatti espressamente previsti dall'art. 2704 c.c. o da altro fatto che il giudice reputi significativo a tale fine, nulla impedendo che il negozio venga validamente ad esistenza prima della produzione in giudizio della relativa scrittura ed indipendentemente da tale evenienza (Sez. 1 - , Ordinanza n. 14243 del 04/06/2018).

Orbene, applicando i suesposti principi ermeneutici alla fattispecie in esame, deve ritenersi la validità di tutti i contratti di apertura di credito, nonché del contratto del conto anticipi e del servizio di incasso/portafoglio prodotti in giudizio dalla Banca, redatti per iscritto, recanti la sottoscrizione della società correntista, non disconosciuta da quest'ultima, dei quali non è stata contestata la mancata consegna di un esemplare alla stessa società.

b. FORMA AD SUBSTANTIAME DISPOSIZIONI RICHIAMATE PER RELATIONEM.

Con una seconda domanda di declaratoria di nullità, avente ad oggetto le pattuizioni economiche allegate al contratto di conto corrente e ai contratti di apertura di credito, prodotte dalla sola banca, contenute all'interno dei documenti denominati "Fogli Informativi Analitici" e "documenti di sintesi".

Anche questa domanda è palesemente infondata e come tale da rigettare.

Per quanto riguarda *il contratto di apertura del conto corrente di corrispondenza datato 28/10/1998*, lo stesso, prodotto sia da parte attrice, sia da parte convenuta, è costituito da un modulo contrattuale fronte retro, firmato in ogni sua parte da entrambi i contraenti.

Nel predetto documento contrattuale, a pag. 2, prima di data e firma, viene espressamente riconosciuto dalla parte correntista di avere ricevuto i fascicoli relativi alle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i "Fogli informativi analitici".

Alle medesime conclusioni può giungersi anche per quanto riguarda *il contratto di apertura di credito*

del 2002 (cfr. contratto apertura credito 2002 – doc. 4 convenuta), nel quale prima di data e firma, la società ha confermato di conoscere integralmente ed approvare il disciplinare giuridico e il disciplinare economico contenuto nei “Fogli informativi analitici”.

Anche con riferimento *al contratto di apertura di conto corrente del 2004* (cfr. contratto apertura credito 2004 – doc. 5 convenuta), si legge nel testo contrattuale che le parti danno atto che le pattuizioni sono integrate anche dalle condizioni generali di contratto al tempo vigenti e dal documento di sintesi allegato (cfr. condizioni generali richiamate nel contratto di apertura di credito del 30.06.2004 sul conto corrente n. 30 10611 – doc. 6 convenuta).

Nessuna questione si pone per *tutti i contratti successivi (intercorsi dal 2008 al 2015)*, in quanto le disposizioni contrattuali ed in specie quelle economiche sono entrate a far parte direttamente del testo contrattuale, sottoscritto dalla società correntista.

4. USURA CONTRATTUALE OGGETTIVA E USURA SOPRAVVENUTA.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA. VALIDITÀ ED EFFETTI: VIOLAZIONE PATTUZIONI CONTRATTUALI.

Con una terza doglianza, parte attrice ha contestato la violazione della disciplina sull'usura oggettiva.

Quanto all'eccezione di usurarietà dei tassi di interesse applicati, si osserva preliminarmente che, ai fini della verifica del rispetto della normativa in materia antiusura, deve aversi riguardo al momento della stipulazione, essendo del tutto irrilevante il fenomeno della cosiddetta usura sopravvenuta.

L'ipotesi di usura sopravvenuta rispetto al momento della stipula del contratto deve oggi ritenersi definitivamente superata in seguito alla definizione del contrasto giurisprudenziale sul punto esistente avvenuta con la recente sentenza della Suprema Corte, la quale ha chiarito che la disciplina dell'usura, articolata nell'art. 644 c.p. e nell'art. 1815 comma 2 c.c., presuppone la nozione di usura data dalla norma penale, per cui, avendo l'art. 1 del D.L. 394/00 dato rilievo ai fini dell'applicabilità dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 comma 2 c.c. al solo momento della pattuizione, ciò comporta che, in caso di usura sopravvenuta (sia per pattuizione antecedente all'entrata in vigore della L. n. 108/96, sia per pattuizioni originariamente infra soglia e divenute ultra soglia solo in costanza di rapporto), la clausola di pattuizione degli interessi non è né nulla, né inefficace e che la pretesa al pagamento di tali interessi non è di per sé contraria a buona fede e la correttezza, salvo particolari modalità o circostanze di escussione, nel caso di specie peraltro neppure prospettate (Sez. U - , Sentenza n. 24675 del 19/10/2017).

La predetta sentenza, pur avendo a diretto riferimento un contenzioso relativo ad un contratto di mutuo, risulta aver espresso un principio generale suscettibile di applicazione anche ad un contratto di conto corrente. Al riguardo, in effetti, una volta valorizzato l'esclusivo dato normativo dell'art. 644 c.p., non risulta possibile procedere ad approcci differenziati, a seconda che si verta in tema di contratto di mutuo o di conto corrente, alla problematica inerente la ravvisabilità di profili usurari.

L'usura si presenta, dunque, suscettibile di venire in rilievo esclusivamente con riferimento alle pattuizioni originarie ed al momento delle stesse.

Orbene, come ha accertato il C.T.U. – con una relazione dettagliata ed approfonditamente motivata, sorretta da argomentazioni logiche convincenti, che questo Tribunale intende fare propria, non ravvisandosi motivi per discostarsene, in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato – **è stata riscontrata la violazione della disciplina dell'usura contrattuale** (cfr. pag. 27 C.T.U. integrativa).

Il C.T.U. ha accertato il superamento del tasso soglia nel secondo trimestre dell'anno 2014 era collegata alla nuova pattuizione contrattuale derivata dal contratto di apertura di credito del giugno 2014 (cfr. contratto di apertura di credito n. 291477 del 19.06.2014 con documento di sintesi e condizioni economiche – doc. 11 convenuta).

Tuttavia, in tale schema contrattuale, era stata inserita la c.d. clausola di salvaguardia, con riferimento al tasso di interesse da applicare per l'utilizzo di somme oltre il fido concesso.

Si osserva che in tema di rapporti bancari, **l'inserimento di una clausola "di salvaguardia", in forza della quale l'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. "tasso soglia" antiusura previsto dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca**, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge.

Nondimeno, la clausola non presenta profili di contrarietà a norme imperative. Anzi, al contrario, essa è volta ad assicurare l'effettiva applicazione del precetto d'ordine pubblico che fa divieto di pattuire interessi usurari. Sebbene la "clausola di salvaguardia" ponga le banche al riparo dall'applicazione della "sanzione" prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c. per il caso di pattuizione di interessi usurari (nessun interesse è dovuto), la stessa non ha carattere elusivo, poiché il principio d'ordine pubblico che governa la materia è costituito dal divieto di praticare interessi usurari, non dalla sanzione che consegue alla violazione di tale divieto (Sez. 3 - , Sentenza n. 26286 del 17/10/2019). Conseguentemente, in caso di contestazione, spetterà alla banca, secondo le regole della responsabilità *ex contractu*, l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto (Sez. 3 - , Sentenza n. 26286 del 17/10/2019).

Orbene, applicando i suesposti principi, deve affermarsi che il superamento del tasso soglia nel solo primo trimestre del 2014 è derivato dalla sottoscrizione di un nuovo contratto di apertura di credito e che vi è stata in tale schema contrattuale la violazione della pattuizione contrattuale della clausola di salvaguardia con riferimento agli interessi dovuti per le somme utilizzate oltre il limite del fido concesso (cfr. pag. 3 contratto di apertura di credito n. 291477 del 19.06.2014 con documento di sintesi e condizioni economiche – doc. 11 convenuta). Devono, dunque, essere ricalcolati gli interessi dovuti secondo le clausole del contratto del giugno 2014, fino alla sottoscrizione della successiva convenzione contrattuale, datata 11/07/2014 (cfr. contratto di apertura di credito n. 300113 del 11.07.2014 con documento di sintesi e condizioni economiche – doc. 12 convenuta).

Non deve, dunque, essere eliminato ogni interesse a qualsiasi titolo applicato a partire dalla variazione contrattuale in violazione della disciplina sull'usura fino alla prima pattuizione successiva contenente una legittima (oltre che correttamente applicata) determinazione degli interessi, in applicazione della sanzione civilistica prevista dall'art. 1815 comma 2 c.c., secondo cui, in presenza di interessi usurari, non è dovuto alcun interesse.

Ma devono essere ridotti gli interessi per tale arco temporale nei limiti del tasso soglia previsto per il trimestre di riferimento, applicando la formula della Banca d'Italia vigente (cfr. pagg. 62-63 C.T.U.)

Pertanto, **risulta indebitamente versata all'Istituto di credito la somma di € 324,10**, pari alla differenza tra € 10.573,93 (quali interessi addebitati) ed € 10.249,83 (quali interessi contrattualmente dovuti nei limiti della soglia usura vigente) (cfr. tabella 21 a pag. 63 C.T.U.).

Tanto premesso, la doglianza relativa alla violazione della disciplina antiusura deve essere respinta, in quanto destituita di fondamento; mentre appare meritevole di accoglimento la ulteriore e

diversa domanda formulata dalla società attrice, relativa alla violazione delle prescrizioni contrattuali, per quanto di ragione e nei limiti indicati.

5. ANATOCISMO E CLAUSOLA DI CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI DEBITORI.

MODIFICHE ALL'ART. 120 T.U.B..

RAPPORTI DI CONTO CORRENTE INIZIATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA DELIBERA CICR 09 FEBBRAIO 2000.

a. NULLITÀ DELLA CLAUSOLA DI CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE ANATOCISTICA DEGLI INTERESSI.

Con una quarta doglianza, parte attrice ha contestato la violazione della disciplina contenuta nell'art. 120 T.U.B., lamentando la nullità parziale della clausola determinativa della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e la conseguente violazione dell'art. 120 T.U.B. *ratione temporis* vigente.

L'orientamento giurisprudenziale che considera nulle le clausole delle norme bancarie uniformi, che prevedevano la capitalizzazione trimestrale in favore degli istituti di credito degli interessi debitori maturati dai clienti nei rapporti contrattuali bancari, si è oramai consolidato ed è stato recepito anche dalle sezioni unite della Corte di Cassazione.

In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, **a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000**, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare **nulle** in quanto stipulate **in violazione dell'art. 1283 c.c.**, perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico (*opinio iuris ac necessitata*). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelandosi poi inesatta nel ritenere l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione medio tempore di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata (**Cass. sez. un. sent. n. 21095 del 4.11.2004**).

In conclusione ed in sintesi, l'iter logico seguito dalla Suprema Corte si fonda su un ragionamento di tipo sillogistico così articolato: 1) gli usi contrari suscettibili di derogare al precetto di cui all'art. 1283 cod. civ. non sono quelli meramente negoziali ma esclusivamente quelli normativi di cui agli artt. 1 ed 8 disp. prel. cod. civ., consistenti nella ripetizione generale, uniforme costante e pubblica di un determinato comportamento, accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico (cd. premessa maggiore); 2) i clienti delle banche si sono con il tempo

uniformati all'inserimento della clausola anatocistica non in quanto ritenuta conforme alle norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile fossero già esistenti nell'ordinamento, ma in quanto di fatto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'ABI, così manifestando un atteggiamento ben lontano dalla spontanea adesione ad un precetto giuridico, se non altro per l'evidente disparità di trattamento che la clausola introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente (cd. premessa minore); 3) la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari attivi è nulla per violazione della norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c..

Si osserva che **la declaratoria di nullità ha effetto retroattivo** e trova spazio applicativo anche rispetto alle clausole relative a contratti che, come quelli in oggetto (contratto di conto corrente bancario del 14.02.1994), sono stati stipulati in epoca anteriore al mutamento di indirizzo giurisprudenziale. Come si è avuto infatti modo di chiarire, non può sostenersi che la fondazione di un uso normativo sia riconducibile alla giurisprudenza relativa al ventennio anteriore al revirement del 1999, atteso che (in un sistema di diritto scritto e non di common law) anche in materia di usi normativi, al pari delle norme poste da fonti di rango primario, la funzione assolta dalla giurisprudenza non può che essere quella ricognitiva dell'esistenza e dell'effettiva portata di una norma; non dunque anche una funzione creativa della regola stessa. Da tale premessa discende che, in presenza di una ricognizione che si dimostri poi erronea nel presupporre una regola in realtà insussistente, il successivo accertamento correttivo deve avere una portata retroattiva; altrimenti ne conseguirebbe la consolidazione medio tempore di una regola che troverebbe la sua fonte esclusiva nella sentenza che, erroneamente presupponendola, l'avrebbe con ciò stesso creata (cfr. Cass. sez. un. sent. n. 21095 del 4.11.2004).

b. MODIFICHE ALL'ART. 120 T.U.B. E PRINCIPIO DELLA PARI PERIODICITÀ DEL CALCOLO DEGLI INTERESSI. MODIFICHE AD OPERA DELL'ART. 25 D.LGS. N. 342 DEL 1999.

In seguito, il legislatore ha introdotto – modificando l'art. 120 T.U.B. – il principio della pari periodicità del calcolo degli interessi, demandando al CICR la determinazione dei criteri.

Il CICR ha provveduto, con la delibera del 9 febbraio 2000, entrata in vigore il 22/04/2000, ad eseguire le direttive di cui all'art. 25 comma 2 d.lg. n. 342 del 1999, stabilendo, in particolare, che: 1) in tutti i rapporti deve essere indicata la periodicità di capitalizzazione degli interessi; 2) le clausole di capitalizzazione degli interessi devono essere approvate specificamente per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c.; 3) nei rapporti di conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori. Ne consegue che, nel rispetto di tali previsioni contrattuali, dall'01.07.2000 — data indicata nella stessa delibera del CICR — la clausola anatocistica deve ritenersi valida.

Tuttavia, non è possibile sostenere che a decorrere dal 22/04/2000 la prassi bancaria di capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi sia divenuta lecita anche per i contratti stipulati anteriormente a tale data: difatti, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2000, **le modifiche apportate all'art. 120 del D.Lgs. n. 385/1993 (c.d. T.U.B.) dall'art. 25 del D.Lgs. n. 342 del 4 agosto 1999 riguardano unicamente i contratti stipulati o rinegoziati successivamente** alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della delibera C.i.c.r. del 09/02/2000, risalente appunto al 22/02/2000. Infatti l'art. 120 comma 2, così come novellato nel 1999, rappresenta una norma priva di efficacia retroattiva, che si limita a disporre per l'avvenire (in ossequio al principio cristallizzato nell'art. 11 comma 1 disp. prel. c.c.) e che pertanto è applicabile soltanto ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore (cfr. in proposito Cass. sez. un. sent. n. 24418/2010).

Come la Suprema Corte ha avuto più volte occasione di precisare, il declassamento da uso normativo a uso negoziale della prassi bancaria in materia di anatocismo ha reso nulle, per contrasto con l'art. 1283 c.c., le clausole in forza delle quali gli interessi debitori venivano periodicamente capitalizzati, sicché, una volta dichiarata nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati in un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22/04/2000 (data di entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000), il giudice deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (Cass., Sez 1, 24156/2017, 24153/2017, 17150/2016).

Al riguardo, le disposizioni dettate con la sopra menzionata delibera trovano fondamento normativo nel d.lgs. n. 342 del 1999, art. 25, commi 2 e 3, i quali hanno rispettivamente disposto (aggiungendo nell'art. 120 t.u.b. i nuovi commi 2 e 3): i) che il CICR stabilisse «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria», purché con la stessa periodicità del conteggio di interessi debitori e creditori nelle operazioni in conto corrente; ii) che le clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati anteriormente al 22 aprile 2000 dovessero essere conformate alle indicazioni del CICR, che con gli artt. 2 e 7 della delibera medesima ha imposto la descritta reciprocità e previsto la possibilità di adeguamento delle condizioni applicate entro il 30 giugno 2000, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e comunicazione scritta alla clientela alla prima occasione utile (comunque, entro il 31 dicembre 2000), salva la necessità dell'approvazione specifica del correntista, con perfezionamento di un nuovo accordo, qualora le nuove condizioni contrattuali avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate (cfr. Cass. 6987/2019). Orbene, l'art. 7 della citata disposizione interministeriale è una norma transitoria correlata, per comunanza di fini, all'art. 25, comma 3, d.lgs. 342/1999, che come detto ha introdotto nell'art. 120 T.U.B. il comma 3, sicché, essendosi di questo dichiarata l'illegittimità costituzionale (Corte Cost. sentenza n. 425 del 2000), la nullità dell'anatocismo praticato dalle banche - che l'art. 25, comma 3, cit. aveva tentato di comprimere - ha ripreso tutto il suo vigore, risultando perciò «difficile negare che l'adeguamento alle disposizione della delibera CICR delle condizioni in materia figuranti nei contratti già in essere, comportando una regolazione ex novo dell'anatocismo, segnatamente laddove esso si riverberi in danno delle posizioni a debito, non determini un peggioramento delle condizioni contrattuali» (Cass. Sez. 1, 26769/2019 e 26779/2019).

In effetti, **la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, rende evidente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa**, sicché, proprio in applicazione dell'art. 7, comma 3 della delibera CICR (per cui «nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela») è necessario nelle fattispecie relativi a contratti stipulati in data anteriore al 22/04/2020 un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale (Sez. 1, Ordinanza n. 7105 del 2020).

Difatti, l'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della previsione dell'art. 25, co. 3 D.Lgs. n. 342 del 1999 (laddove esso prevede la validità delle clausole anatocistiche anteriori all'entrata in vigore della Delibera Cidr- prevedenti una capitalizzazione annuale senza reciprocità-), illegittimità con effetti retroattivi, ha comportato la nullità di dette clausole, per cui nei contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della Delibera Cidr citata non era applicabile l'anatocismo e la reintroduzione nello stesso, sia pure nei limiti di cui alla citata Delibera Cidr, ha comportato un peggioramento delle condizioni contrattuali ed ha, pertanto, ha fatto scattare l'obbligo della Banca,

previsto dal comma 3 dell'art. 7 della Delibera Cicr 9/2/2000, di richiedere il consenso scritto (art. 6 della citata Delibera) del correntista per poter applicare la capitalizzazione trimestrale prevista dalla delibera (sez. I, 29/10/2020, n. 23853; sez. I, 19/05/2020, n. 9140).

La sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, rende evidente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa, sicchè, proprio in applicazione dell'art. 7, comma 3 della delibera CICR (per cui "nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela") sarebbe stato necessario nella fattispecie in esame un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale (Sez. 1, Ordinanza n. 7105 del 2020).

c. CONCLUSIONI.

Nella vicenda che ci occupa, il contratto istitutivo del rapporto – quale contratto di conto corrente bancario di corrispondenza sottoscritto in data 28/10/1998 – è anteriore alla data del 22/04/2000 appena citata (cfr. contratto di conto corrente, comprensivo di condizioni generali, condizioni economiche e condizioni giuridiche – doc. 3 convenuta).

Tale contratto prevedeva la clausola di pattuizione degli interessi su interessi. È da ritenersi, dunque, affetta da nullità tale clausola anatocistica, in violazione dell'art. 1283 c.c..

Per il periodo successivo al 01/07/2020, la Banca non ha dimostrato che la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi sia avvenuta a seguito di un nuovo accordo espresso tra le parti. Invero, ha solo provato di avere provveduto alla pubblicazione dei criteri e delle modalità di applicazione degli interessi ed alla loro comunicazione ai correntisti, in adeguamento all'anzidetta delibera, sulla Gazzetta Ufficiale Foglio delle inserzioni (cfr. estratto Gazzetta – doc. 24 convenuta); ma non anche di avere dato rinegoziato, nel rispetto delle prescrizioni contenute in applicazione dell'art. 7, comma 3 della delibera CICR, le diverse peggiorative condizioni. A nulla rileva, in tale senso, la comunicazione di modifica unilaterale del contratto avvenuta con l'estratto conto del 31/12/1999, prodotto dalla sola banca (cfr. estratto conto al 31/12/1999 – doc. 34-bis convenuta), attesa la mancata prova di avvenuta ricezione di tale comunicazione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allora vigente formulazione dell'art. 118 T.U.B., a fronte delle contestazioni sollevate dal correntista fin dall'atto di citazione.

Ne consegue, **la nullità della clausola relativa alla corresponsione di interessi anatocistici, sia per il periodo ante delibera Cicr 09.02.2000, sia per il periodo successivo alla sua entrata in vigore**: pertanto, tutte le somme versate dalla società correntista a titolo di interessi anatocistici per tutta la durata del rapporto di conto corrente sono state versate dalla stessa società senza causa.

d. MODALITÀ DI RICALCOLO DEGLI INTERESSI, SENZA CAPITALIZZAZIONE.

Le Sezioni Unite – con la sentenza del 2 dicembre 2010, n. 24418 – hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sulle modalità di ricalcolo degli interessi, con o senza capitalizzazione annuale, a seguito della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi.

In particolare, aderendo alla **tesi dell'assenza di qualsiasi capitalizzazione**, hanno non solo respinto la tesi giurisprudenziale della naturale capitalizzazione degli interessi sulla base dell'unità-anno, ma hanno anche dichiarato l'infondatezza di altro argomento difensivo delle banche fondato sul dato testuale dell'art. 7 N.U.B. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010 (Rv. 615490)).

Come ha correttamente evidenziato il CTU (cfr. integrazione alla CTU contabile depositata in data 30.05.2016) – con una relazione dettagliata ed approfonditamente motivata, sorretta da argomentazioni logiche convincenti, che questo Tribunale intende fare propria, non ravvisandosi motivi

per discostarsene, in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato – alla data di chiusura del conto corrente intestato alla società, erano stati **indebitamente addebitati € 111.827,78 a titolo di capitalizzazione degli interessi** (cfr. pagg. 8-9 C.T.U. integrazione).

Difatti, per l'arco temporale dal sorgere del rapporto fino al 30/06/2000 nessun calcolo è stato possibile compiere, posto che parte attrice ha prodotto gli estratti del conto corrente in esame solo a partire dal primo trimestre del 2001 (cfr. pag. 22 C.T.U.). Deve, pertanto, affermarsi la illegittimità della capitalizzazione degli interessi eseguita dal primo estratto conto disponibile fino all'ultimo estratto conto prodotto.

6. GIORNI VALUTA.

L'ulteriore contestazione avanzata dal correntista riguarda la non corretta applicazione dei giorni valuta, tale da avere comportato la violazione dell'art. 120 T.U.B..

La contestazione avanzata in ordine alle valute applicate dall'Istituto di credito è assolutamente generica e sviluppata con considerazioni di ordine generale ed astratto, che prescindono del tutto sia dalle clausole negoziali, sia dalla effettiva disciplina normativa in materia. In particolare, la contestazione relativa all'illegittima antergazione o postergazione delle valute, che la banca avrebbe operato nel corso dei rapporti in assenza di apposita pattuizione, non può essere accolta per insufficienza di allegazione, in quanto parte opponente non ha indicato neppure le tipologie di operazioni interessate dalla pretesa antergazione o postergazione.

Tutto questo rende l'eccezione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali che tuttavia non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa (cfr. Trib. Roma, 26 febbraio 2013, n. 4233).

In ogni caso, il C.T.U. ha riscontrato che per il periodo anteriore al 03/12/2010 la documentazione prodotta è insufficiente a svolgere una corretta verifica dei giorni valuta applicati dalla banca (cfr. pag. 74 C.T.U.), mentre per il periodo successivo l'analisi ha permesso di verificare che in linea di massima vi è stato un corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali.

Di conseguenza, questa **domanda sollevata è priva di fondamento.**

7. IUS VARIANDI BANCARIO.

Parte attrice articola, poi, un ulteriore motivo di opposizione, con cui eccepisce la violazione della buona fede nella fase esecutiva del contratto da parte della banca, avendo la stessa illegittimamente esercitato, nel corso del rapporto, lo *ius variandi*, con ogni necessaria conseguenza, in relazione alla validità delle nuove condizioni applicate.

Trattandosi di rapporti di durata, la legge consente, nei contratti a tempo indeterminato e a certe condizioni di natura sia sostanziale che formale, la possibilità di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

Il 01/01/1994 è entrato in vigore il Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385 dell'1/9/1993), che ha abrogato le disposizioni sullo *ius variandi* sia relative alla L. 154/92 e sia relative alla L. 142/1992.

Da tale momento la facoltà della banca di modificare le condizioni previste dal contratto è disciplinata dall'art. 118 T.U.B., il quale consente, al ricorrere di determinati presupposti, la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in precedenza pattuite con il singolo cliente, con classi di clienti, o con la clientela nella sua generalità.

Deve pertanto ritenersi che dal 10/3/1992 (data di entrata in vigore della L. 154/1992, che all'art. 4 aveva previsto la necessità di una specifica clausola approvata dal cliente) la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente è prevista **soltanto purché le parti abbiano pattuito tale facoltà per iscritto in contratto.**

La versione originaria dell'art. 118 T.U.B. alla data del 01/01/1994 (data di entrata in vigore del testo Unico Bancario) prevedeva in particolare: “1. *Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR.* 2. *Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.* 3. *Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dell'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”.*

Dunque, di per sé non era vietata la previsione dello *ius variandi* in favore degli Istituti bancari e nel contratto di conto corrente, ma deve essere contenuta la previsione di detta modifica, da comunicare al cliente prima della operata modifica unilaterale.

A seguito dell'entrata in vigore delle modifiche apportate dal D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, è stato introdotto, in particolare, il requisito del “giustificato motivo” e le specifiche modalità di comunicazione al cliente, stabilendo altresì il rimando all'art. 1341, comma 2 c.c. che prevede la specifica approvazione per iscritto da parte del cliente.

Successive modifiche alla disciplina dello *ius variandi* sono state apportate dall'art. 4 comma 2 D.Lgs. 13/08/2010 n. 141, distinguendo i contratti di durata da quelli a tempo indeterminato, prevendo l'approvazione della clausola specificamente da parte del cliente e con riferimento alle sole condizioni previste dal contratto.

Ancora, con il D.L. 13/05/2011 è stato introdotto il comma 2-bis, con specifico riferimento a chi non è né consumatore, né micro impresa, per i contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato, prevedendo la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni predeterminati in contratto.

Orbene, si ricava dal breve riassunto svolto, che fin dalla prima versione dell'art. 118 T.U.B., in ogni caso, la comunicazione di modifica unilaterale deve essere effettivamente ricevuta dal cliente, trattandosi di dichiarazione recettizia i cui effetti dipendono strettamente ex art. 1335 c.c. dal corretto recapito all'indirizzo del destinatario, per cui non può statuirsi l'efficacia della modifica sulla base di una proposta di cui la banca fornisca prova alcuna né dell'invio, né tantomeno dell'effettiva ricezione della comunicazione da parte del cliente (A.B.- Collegio di Milano, decisione n. 3724 del 12 maggio 2015; *ex multis*, Trib. Rovigo, Sent., 20/06/2019).

La Banca, a prescindere dalla forma di comunicazione che intende utilizzare, infatti, deve comunque fornire la prova della ricezione della comunicazione presso il domicilio fisico, ovvero virtuale del cliente.

Inoltre, si osserva che la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto non ha reso inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti e non ha implicato, per la parte attrice, decadenza dal diritto di contestare il fondamento giuridico dei titoli di debenza.

L'incontestabilità delle risultanze del conto in conseguenza dell'approvazione tacita dello stesso, a norma dell'art. 1832 c.c., si riferisce agli addebiti ed agli accrediti considerati nella loro consistenza pecuniaria, ma non estende la sua efficacia anche al titolo giuridico in base al quale le annotazioni stesse sono effettuate. Né l'approvazione (o la mancata impugnazione) del conto può comportare che il

debito resti definitivamente incontestabile, anche quando esso risulti fondato su di un negozio o su di una clausola invalida o inefficace.

Al correntista è, dunque, consentito contestare la validità e l'efficacia del rapporto afferente alle singole annotazioni.

a. CONCLUSIONI.

Applicando i suesposti principi, nella fattispecie portata all'attenzione di questo Tribunale, risulta pattuita per iscritto la clausola contrattuale relativa all'esercizio dello *ius variandi* da parte della banca, nel contratto di conto corrente (cfr. art. 16 condizioni generali relative al rapporto banca-cliente allegate al documento di sintesi delle condizioni economiche del contratto di conto corrente – doc. 3 convenuta), così come risultano pattuite nei successivi contratti di apertura di credito, anche mediante il richiamo *per relationem* alle pattuizioni sottoscritte con il contratto di conto corrente.

Tuttavia, la Banca, a fronte delle contestazioni sollevate dalla società correntista, non ha dato prova dell'avvenuta ricezione delle comunicazioni di variazioni contrattuali.

Come ha correttamente evidenziato il C.T.U. – con una relazione dettagliata ed approfonditamente motivata, sorretta da argomentazioni logiche convincenti, che questo Tribunale intende fare propria, non ravvisandosi motivi per discostarsene, in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato – **vi sono stati interessi addebitati in violazione delle pattuizioni contrattuali per € 16.947,24** (cfr. tabella 14 pag. 49 C.T.U.), **posto che le uniche valide clausole determinative del tasso di interesse sono da intendersi quelle riferite agli schemi contrattuali sottoscritti dalla società correntista.**

In particolare, sono state rispettate le condizioni inserite nelle convenzioni contrattuali fino all'anno 2008. E comunque non vi sono state modifiche contrattuali unilaterali da parte dell'Istituto di credito.

Di contro, *rispetto alle pattuizioni contenute nella convenzione contrattuale del 12.11.2008* (cfr. apertura di credito 2008 – doc. 7 convenuta) vi è stato un superamento del tasso indicato che ha comportato, pertanto, maggiori interessi nella seguente misura: di € 1.784,35 nel 2010 e di € 945,08 nel 2011 (cfr. pag. 47 C.T.U.). In tale contratto, fra l'altro per l'esercizio dello *ius variandi* venivano richiamate le condizioni contrattuali di cui ai conti correnti a valere sui quali sono resi utilizzabili gli affidamenti. Si sottolinea come negli estratti conto degli anni in esame prodotti dal correntista non si riscontri alcuna comunicazione al correntista di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

Rispetto alle pattuizioni contenute nella convenzione contrattuale del 07.04.2011 (cfr. apertura di credito 2011 – doc. 8 convenuta) vi è stato un superamento del tasso indicato che ha comportato, pertanto, maggiori interessi nella seguente misura: di € 787,88 nel 2011, di € 5.251,0 nel 2012 e di € 5.304,0 nel 2013 (cfr. pag. 48 C.T.U.). Anche in tale contratto, fra l'altro per l'esercizio dello *ius variandi* venivano richiamate le condizioni contrattuali di cui ai conti correnti a valere sui quali sono resi utilizzabili gli affidamenti. Si sottolinea come negli estratti conto degli anni in esame prodotti dal correntista non si riscontri alcuna comunicazione al correntista di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

Inoltre, *rispetto alle pattuizioni contenute nella convenzione contrattuale del 19.06.2014* vi è stato un superamento del tasso indicato che ha comportato, pertanto, maggiori interessi nella seguente misura: di € 2.875,0 nel 2014 (cfr. pag. 49 C.T.U.). Si sottolinea come negli estratti conto degli anni in esame prodotti dal correntista non si riscontri alcuna comunicazione al correntista di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

Nessun'altra violazione è stata riscontrata con riferimento ai periodi successivi.

In conclusione, secondo gli accertamenti del C.T.U. vi sono stati interessi addebitati in eccesso per € 16.947,24 (cfr. tabella 14 pag. 49 C.T.U.).

Dunque, la domanda appare meritevole di accoglimento, per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva.

8. COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO – COMMISSIONE MESSA A DISPOSIZIONE FONDI – COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE.

Ulteriore doglianza svolta dalla parte opponente attiene alla validità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto al rapporto contrattuale intercorso tra la società debitrice principale e l'Istituto di credito: in particolare, la difesa attorea ne ha contestato il fondamento causale, l'indeterminatezza e l'applicazione in violazione della disciplina *ratione temporis* vigente.

a. PERIODO ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 158/2008.

La commissione di massimo scoperto (CMS) venne introdotta nei contratti bancari a partire dalle norme bancarie uniformi (NBU) adottate dal 1 gennaio 1952, pur osservandosi, in fatto, che di essa sia mancata una definizione legislativa, come pure un'univoca prassi applicativa. Anche in dottrina tradizionalmente la commissione di massimo scoperto era definita come il corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla banca di tenere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro per un periodo di tempo (determinato o indeterminato), indipendentemente dal suo effettivo utilizzo, mentre nella pratica se ne registravano almeno due forme:

a) una commissione di mancato utilizzo (CMU) rilevata e percepita in principio trimestralmente, consistente in una somma espressione di una percentuale calcolata sull'accordato (la disponibilità concessa al cliente) al netto dell'utilizzato, ove la commissione ha funzione di compensare la disponibilità del denaro che la banca si impegna a mantenere in favore del cliente, e quindi i costi industriali e finanziari di essa, non confondibile con gli interessi, perchè prescinde dall'effettivo utilizzo della liquidità, dandosi un autonomo valore alla messa a disposizione della somma non utilizzata;

b) una commissione di massimo scoperto (CMS), più frequente, rilevata e percepita negli stessi termini trimestrali, sull'ammontare massimo dell'utilizzo nel periodo, quando esso sia durato un minimo di tempo, per cui la commissione è calcolata sul picco più elevato della somma prelevata dal cliente in certo arco temporale, con la funzione di remunerare la banca non tanto per disponibilità concessa al cliente (accordato), quanto piuttosto per quella dallo stesso effettivamente utilizzata. Nel tempo, tuttavia, è stato parimenti rilevato che, perdurante l'assenza di una definizione legale univoca, la prassi bancaria si è allontanata dallo schema originario, applicando la commissione di massimo scoperto al cd. massimo scoperto del periodo, nonché ai cd. fidi di fatto (scoperti e sconfinamenti di conti correnti, anche senza formale apertura di credito). Così strutturata, la commissione di massimo scoperto è venuta, di fatto, a rappresentare per il cliente un costo ulteriore rispetto agli interessi pattuiti, assimilabile a questi sotto il profilo economico, essendo calcolata sulla medesima somma (il cd. utilizzato).

Chiamata a pronunciarsi, per la prima volta, sulla natura della CMS, la Corte di Cassazione ebbe a sostenere argomentativamente che o tale commissione è un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi - come potrebbe inferirsi anche dall'esser conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle somme effettivamente utilizzate, nel periodo considerato, che solitamente è trimestrale, e dalla pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale - o ha una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendente dal suo utilizzo, come sembra preferibile ritenere anche alla luce della circolare della Banca d'Italia dell'1 ottobre

1996 e delle successive rilevazioni del c.d. tasso-soglia (Cass. 11722/2002). A tale osservazione si è poi conformata la Suprema Corte in modo più diretto, ove chiamata a pronunciarsi proprio sulla validità della clausola in esame: la CMS sarebbe così la "remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, sancendone, sia pure ed ancora in un passaggio collaterale, la non illegittimità (Cass. 870/2006). In un successivo recente arresto, peraltro, la Cassazione ha ritenuto che la natura e la funzione della commissione non si discosta da quella degli interessi anatocistici, essendo entrambi destinati a remunerare la banca dei finanziamenti erogati (Cass. 4518/2014).

Di conseguenza, per il periodo anteriore all'entrata in vigore del D.L. 158/2008, la C.M.S. è stata applicata sia come corrispettivo per la messa a disposizione da parte della Banca di una somma a prescindere dal suo concreto utilizzo, oppure come remunerazione per il rischio cui la Banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, a volte oltre il limite dell'affidamento stesso. In particolare, se nella prima ipotesi viene calcolata sul mancato utilizzo delle somme messe a disposizione del cliente o sull'intera somma messa a disposizione, nella seconda ipotesi il calcolo avviene solo sul massimo saldo dare registrato sul conto in un determinato periodo.

Quali che siano natura e funzione attribuite alla commissione di massimo scoperto nel singolo caso, **l'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c. consente alle stesse di convenire il pagamento di una simile commissione**, posto che la stessa è volta a remunerare l'onere della Banca di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto (cfr. Istruzioni B.I. per rilevazione tassi usura, ed. 2002, par. C5) ed è **quindi meritevole di tutela giuridica. Non sussiste, conseguentemente, alcuna nullità del patto per difetto di causa.**

b. DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 28 NOVEMBRE 2008, N. 185 CONV. CON MODIFICAZIONI NELLA L. 28 GENNAIO 2009 N. 2 (ENTRATA IN VIGORE 29/01/2009).

L'istituto della commissione di massimo scoperto, divenuto nel frattempo oggetto di critiche da parte delle istituzioni di vigilanza, soprattutto sotto il profilo della scarsa trasparenza della sua determinazione ed applicazione, entrò in un ulteriore contesto di regolazione, con l'emanazione del D.L. 28 novembre 2008, n. 185 - Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito, con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, che, con l'art. 2- bis (inserito in sede di conversione), fissò (tra le altre novità in materia di contratti bancari) nel comma 1 - norma successivamente abrogata - che sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.

Si osserva, dunque, come **la materia sia stata oggetto di una prima regolazione legislativa da parte dell'art. 2-bis L. n. 2 del 28 gennaio 2009 di conversione in legge con modificazioni del D.L. n. 185 del 29 novembre 2008, ove si delineano due distinte fattispecie negoziali e di commissioni:** a) la prima denominata "*commissione di massimo scoperto*", che è legittima solo se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni e può essere calcolata entro i limiti dell'utilizzo dell'apertura di credito concessa; b) la seconda tipologia denominata invece "*corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme*", quale somma onnicomprensiva e proporzionata all'importo e alla durata del fido.

Tale disciplina normativa, che ha svolto una **ricognizione della realtà di fatto esistente** nell'ambito bancario, induce a superare l'obiezione rivolta contro la C.M.S., quale usualmente applicata dalle banche, cioè quella dell'assenza di causa ora invece individuata dalla legge e descritta dalla norma citata come una remunerazione per l'erogazione del credito che si aggiunge agli interessi passivi ed è calcolata sul saldo massimo effettivamente utilizzato dal cliente in un certo arco di tempo, purché i limiti dell'apertura di credito concessa (cfr. in ordine all'intento del legislatore, con l'introduzione della L. n. 2 del 2009, art. 2 bis, di sancire definitivamente la legittimità della C.M.S. e di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa, vedi anche sez 1 n. 12965 del 22/6/2016, Rv. 640110-01).

E superabile anche la questione dell'oggetto che è precisato dalla legge nel senso che **la C.M.S. si può applicare solo a determinati contratti, riconducibili alla categoria dell'apertura di credito, entro la somma emessa a disposizione.**

È stata dunque prevista la nullità della C.M.S. se il cliente non ha un'apertura di credito.

L'inserimento dell'espressione "*salvo che il corrispettivo di messa a disposizione delle somme [...]*", collocata dopo l'elencazione di entrambe le tipologie di clausole, evidenzia la chiara intenzione del legislatore di prevedere, parimenti, la possibilità di pattuizione di tale tipologia solo nell'ambito dei rapporti affidati.

Tale interpretazione, oltre ad essere aderente alla *ratio* della nuova norma introdotta (L. n. 2 del 2009, art. 2 bis) di prevedere una remunerazione a favore della banca in presenza di servizi effettivamente resi - in caso di conto non affidato non può, invece, in alcun modo ragionarsi in termini di servizio prestato dalla banca, potendo la stessa decidere discrezionalmente se tollerare o meno lo scoperto, non essendo minimamente tenuta contrattualmente a mettere a disposizione del cliente alcuna somma e a far quindi fronte alle utilizzazioni oltre la provvista - rende coerente sotto il profilo sistematico la formulazione del primo periodo dell'art. 2 bis, comma 1, legge citata (che sancisce la nullità delle commissioni di massimo scoperto a fronte di utilizzi in assenza di fido) con il secondo periodo dello stesso comma, sopra esaminato. L'intento del legislatore, con riferimento ai conti non affidati, non era quindi quello, di sanzionare, in modo particolare, le C.M.S., ma quello di eliminare, in generale, commissioni non legate a servizi resi dalla banca (sez. I, 15/05/2019, n. 12997).

Inoltre, la disciplina introdotta con il D.L. 185/2008 ha espressamente previsto che "*i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data [27/06/2009, n.d.r.]. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo di recesso agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1995, n. 385 e successive modifiche*".

c. DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 01 LUGLIO 2009, N. 78 CONV. CON MODIFICAZIONI NELLA L. 03 AGOSTO 2009 N. 102 (ENTRATA IN VIGORE 01/07/2009).

Qualche mese dopo, nel luglio 2009, l'art. 2-bis del D.L. 185/2008 è stato integrato da una nuova previsione, che è andata ad aggiungersi alle quattro condizioni già previste per la commissione di messa a disposizione dei fondi, prevedendo che l'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo non potesse comunque superare lo 0,5 % per trimestre dell'importo dell'affidamento a pena di nullità del patto di remunerazione.

Con tale previsione, è stato consentito alle Banche di applicare nello stesso momento: i) interessi passivi; ii) la C.M.S. di cui alla prima parte dell'art. 2-bis cit.; iii) l'ulteriore C.M.D.F. nella misura del 2% annuo.

d. DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 06 DICEMBRE 2011 N. 201 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 22 DICEMBRE 2011 (ENTRATA IN VIGORE 06/12/2011).

Con il richiamato D.L. Manovra Salva-Italia, è stato introdotto il **nuovo art. 117-bis T.U.B.**, prevedendo nei contratti di apertura di credito, quali unici oneri a carico del cliente, la C.M.D.F. e la C.M.S.; nonché introducendo una nuova commissione detta di istruttoria veloce (c.d. C.I.V.) da applicare, per la prima volta, sugli sconfinamenti che vanno oltre il limite del fido ovvero su quelli in assenza del fido, in aggiunta al tasso di interesse debitore, determinata in misura fissa, in valori assoluti e commisurata ai costi sostenuti dalla banca.

Si ricava, così, un funzione innovativa, introducendo una "commissione di istruttoria veloce", che si configura (a prescindere dalla denominazione) come rimborso spese per l'istruttoria comunque svolta dalla banca (indipendentemente, quindi, dall'affidamento) per la pratica relativa allo sconfinamento, e non come compenso per un servizio svolto dallo stesso istituto di credito a favore del correntista. Deve quindi concludersi che, con riferimento ai conti correnti non affidati, il legislatore, all'art. 2-bis comma 1 L. n. 2/2009, ha inteso sanzionare con la nullità tutte le clausole contrattuali che prevedano commissioni per scoperto di conto - indipendentemente dal fatto che fossero commisurate alla punta del massimo dello scoperto nel trimestre (C.M.S.) o alla durata del medesimo scoperto - trattandosi di commissioni non legate a servizi effettivamente resi dalla banca (sez. I, 15/05/2019, n. 12997).

Il legislatore ha altresì stabilito che qualsiasi altra clausola volta a fissare oneri diversi è da considerarsi nulla.

e. DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 24 GENNAIO 2012 N. 1 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 24 MARZO 2012 N. 27(ENTRATA IN VIGORE 24/03/2012).

La legge n. 27/2012 ha abrogato i commi 1 e 3 dell'art. 2-bis della L. 2/2009. Inoltre, con l'art. 27-bis (introdotto in sede di conversione) ha stabilito che *“sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido”*.

f. DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 24 MARZO 2012 N. 29 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 18 MAGGIO 2012 N. 62 (ENTRATA IN VIGORE 25/03/2012).

Ma il giorno stesso della conversione in legge del richiamato D.L. 24/01/2012 n. 1, vi è stato un ulteriore intervento legislativo, con cui **all'art. 27-bis comma 1**, poco sopra richiamato (introdotto in sede di conversione dalla L. 27/2012), sono state **aggiunte**, per quanto di interesse ai fini del decidere, le seguenti parole *“stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili”*.

Inoltre, è stato **integrato l'art. 117-bis T.U.B.**, rispetto alla formulazione contenuta nel D.L. Salva Italia, prevedendo che l'ammontare della commissione (c.d. C.I.V.) sia determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti e che la stessa non possa trovare applicazione alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi.

Successivamente, maggiori dettagli sono arrivati pubblicazione del **D.M. 30/06/2012 emanato dal C.I.C.R.** che ha specificato, in particolare, **l'ambito di applicazione dell'art. 117-bis T.U.B.**, con riferimento: a) alle aperture di credito regolate in conto corrente, in base alle quali il cliente ha la facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento; b) agli sconfinamenti nei contratti di conto corrente in assenza di apertura di credito; c) agli sconfinamenti qualora vi sia un contratto di apertura di credito regolata in conto corrente; d) agli affidamenti e agli sconfinamenti a valere su conti di pagamento, concessi conformemente a quanto previsto ai sensi dell' articolo 114-octies, comma 1, lettera a), del TUB, con l'esclusione degli affidamenti a valere su carte di credito; e) agli sconfinamenti a valere su carte di credito.

Quindi, **ciascun affidamento** concesso per mezzo di un contratto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e d), può comportare esclusivamente i seguenti oneri a carico del cliente: a) una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. L'ammontare della commissione è liberamente determinato - in coerenza con il presente decreto - nel contratto, tenendo anche conto della specifica tipologia di affidamento, e non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente; b) un tasso di interesse.

Di contro, **agli sconfinamenti** previsti dall'articolo 2 possono essere applicati esclusivamente i seguenti oneri a carico del cliente: a) una commissione di istruttoria veloce; b) un tasso di interesse sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento.

Con le disposizioni finali, è stato poi previsto che **i contratti in corso al 01 luglio 2012 sono adeguati** entro il 01 ottobre 2012 con l'introduzione di clausole conformi all'articolo 117-bis TUB e al presente decreto, ai sensi dell'articolo 118 TUB. L'adeguamento dei contratti a quanto previsto ai sensi dell'articolo 117-bis TUB e del presente decreto costituisce giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118 TUB. Per i contratti che non prevedono l'applicazione dell'articolo 118 TUB, gli intermediari propongono al cliente l'adeguamento del contratto entro il 01 ottobre 2012.

Nella formulazione dell'art. 117-bis T.U.B., attualmente vigente - nel testo a decorrere dal 22/05/2012 - al comma 1 vengono tipizzate le **commissioni di affidamento (CA)** per l'apertura di credito in conto corrente; al comma 2 sono disciplinate le commissioni applicabili in caso di sconfinamento; il comma 3 prevede la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi e non conformi a quelli indicati nei primi due; il comma 4, infine, attribuisce al CICR la competenza ad adottare disposizioni, anche di trasparenza, applicative dell'articolo e ad estendere il raggio di azione della norma a contratti ulteriori rispetto ad aperture di credito e conti correnti "per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente". Conseguentemente, nel vigore della nuova disciplina, i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici "oneri per il cliente, da un lato, una commissione "omnicomprensività" (ma inferiore allo 0,5 per cento per trimestre), "calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento", dall'altro, un tasso di interesse debitore sulle somme utilizzate. Secondo quanto previsto dal D.M. 30 giugno 2012, n. 644, art. 3, comma 2, lett. ii), (del CICR) la commissione di affidamento si applica "sull'intera somma

messa a disposizione del cliente in base al contratto", e per il periodo in cui la stessa somma è messa a disposizione del cliente.

Ne discende che non sono più consentite commissioni che, al di là del *nomen* loro attribuito, non siano calcolate in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. Parimenti nemmeno sono prevedibili oneri ulteriori rispetto alla nuova commissione di affidamento, né per la messa a disposizione di fondi, né per il loro utilizzo, tra cui la commissione per l'istruttoria, nonché ogni altro corrispettivo per attività che sono a esclusivo servizio dell'affidamento (D.M. n. 644 del 2012, art. 3, comma 2, lett. i)).

Per quanto riguarda invece gli sconfinamenti (sia in assenza di affidamento, sia oltre il fido), è stabilito che gli unici oneri prevedibili a carico del cliente sono una **commissione di istruttoria veloce (CIV) e il tasso d'interesse debitore** (art. 4, comma 1, lett. a) e lett. b), D.M. CICR n. 644 del 2012). La CIV è applicabile sia a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento, sia a fronte di addebiti che accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente (se determinano la necessità di una nuova istruttoria), sempre che vi sia uno sconfinamento sul saldo disponibile di fine giornata. È altresì stabilito che la commissione di istruttoria veloce sia determinata nel contratto in misura fissa, espressa in valore assoluto (*id est* non in percentuale), commisurata ai costi; costi che possono considerarsi il limite intrinseco, se non la misura, dell'importo richiedibile a tale titolo (D.M. n. 644 del 2012, art. 4, comma 2). Devono essere resi noti alla clientela i casi di applicazione della commissione, quali stabiliti dall'intermediario nell'ambito delle procedure appositamente formalizzate. Ne consegue che, quanto a determinatezza della clausola e trasparenza, nel contratto dovrà essere indicata la commissione di istruttoria veloce, e non anche necessariamente i casi in cui questa si applica, che ben potranno essere resi noti alla clientela nella documentazione di trasparenza precontrattuale. La disciplina così richiamata è dichiarata applicabile ai contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso alla data del 1 luglio 2012; contratti che conseguentemente devono essere adeguati, ai sensi dell'art. 118 T.U.B, entro il 01 ottobre 2012 con l'introduzione di clausole conformi alle disposizioni dell'art. 117- *bis* t.u.b. (D.M. n. 644 del 2012, art. 5, comma 4) (Sez. I, Sent., 22-06-2016, n. 12965).

Alla luce di quanto sopra sintetizzato, si osserva come la materia sia stata oggetto di regolazione legislativa. Non sussiste, pertanto, il lamentato difetto di causa.

g. CONCLUSIONI.

Orbene, applicando alla fattispecie in esame i principi sopra evidenziati, si rileva che nel *contratto di conto corrente* per cui è causa è stata prevista una valida C.M.S. (cfr. "Benestare apertura conto corrente di corrispondenza" del 28.10.1998, integrato dal Foglio Informativo Analitico n. 81 del 27.10.1998 e dalle "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" – doc. 3 convenuta), a titolo di remunerazione per il rischio cui la Banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, a volte oltre il limite dell'affidamento stesso.

Non sussiste pertanto il lamentato difetto di causa.

Inoltre, risulta determinata la percentuale, la base di calcolo e la periodicità, essendo stato prevista la percentuale nelle condizioni di economiche, nonché la base di calcolo (quale massimo saldo dare registrato sul conto in un determinato periodo), unitamente alla periodicità (trimestrale) (cfr. "Benestare apertura conto corrente di corrispondenza" del 28.10.1998, integrato dal Foglio Informativo Analitico n. 81 del 27.10.1998 e dalle "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" – doc. 3 convenuta). In specie, la commissione massimo scoperto è stata pattuita nella misura del 0,615% sul massimo saldo liquido debitore trimestrale, per scoperti di durata non inferiore a 5 gg di calendario, o, in caso di sconfinamenti, limitatamente alla parte del saldo eccedente il fido concesso.

Difatti, le clausole di commissione di massimo scoperto debbono ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 e 1418 c.c., solo quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto del conto e la periodicità di calcolo, senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione (cioè se la C.M.S. vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento 'x' di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di 'n gg' di tale scoperto ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, etc.), così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e quindi difforme da quanto previsto dall'art. 1346 c.c. in materia di requisiti dell'oggetto del contratto, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto.

Essa è da ritenersi, dunque, valida laddove vi sia stata una specifica pattuizione scritta, risultando, nel rispetto dell'art. 1346 c.c., determinata la percentuale, la base di calcolo e la periodicità e non vi è prova di difformità della concreta applicazione di tale istituto rispetto alla disciplina pattizia.

Medesime argomentazioni possono essere svolte per il *contratto di apertura di credito benessere del 22.04.2002*, integrato dal Foglio Informativo Analitico "C", edizione n. 145 del 01.03.2002 e dalle "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" (cfr. contratto apertura di credito del 2002 – doc. 4 convenuta). In specie, la commissione massimo scoperto viene pattuita nella misura dell'1,000% sul massimo saldo liquido debitore trimestrale entro il fido accordato, per scoperti di durata non inferiore a 5 gg di calendario e nella misura del 1,500% sugli extra-fido, limitatamente alla parte del saldo stesso che eccede il fido.

Anche, per il *successivo rapporto contrattuale di apertura di credito del 30.06.2004*, integrato dal documento di sintesi n. 2 del 30.06.2004 (cfr. contratto apertura di credito 2004 – doc. 5 convenuta) la commissione di massimo scoperto risulta determinata: difatti, risulta pattuita in 0,125% (cfr. pag. 1 contratto – doc. 5 convenuta), quale tasso 1 della tabella riportata nel documento di sintesi n. 2, da calcolarsi sul più alto saldo debitore del trimestre (cfr. legenda a pag. 7 del documento di sintesi).

Anche nel *contratto di apertura di credito n. 17538 del 12.11.2008*, integrato da documento di sintesi e condizioni economiche (cfr. contratto apertura di credito 2008 – doc. 7 convenuta), le clausole pattuite con riferimento alle commissioni di massimo scoperto sono da ritenersi determinate, risultando indicata la percentuale per gli sconfinamenti. Con riferimento a tale contratto, la commissione di massimo scoperto è determinata nella misura percentuale, in caso di utilizzi di somme entro il fido, e in altra percentuale in caso di utilizzo di somme oltre fido, richiamando per il resto le norme che regolano il rapporto di conto corrente, dove si ricorda che la commissione massimo scoperto è stata pattuita (nella misura del 0,615%) sul massimo saldo liquido debitore trimestrale, per scoperti di durata non inferiore a 5 gg di calendario, o in caso di sconfinamenti, limitatamente alla parte del saldo eccedente il fido concesso.

Poi, in data 29/01/2009, in corso di rapporto contrattuale da ultimo esaminato (quello del 2008) è entrato in vigore l'art. 2-bis del D.L. 185/2008.

Tuttavia, **parte opposta non ha, poi, dato prova di aver inviato al correntista la comunicazione prevista dall'art. 118 T.U.B., riguardante l'avvenuto adeguamento del contratto in essere, a quanto previsto dell'art. 2-bis L. n. 2 del 28 gennaio 2009 di conversione in legge con modificazioni del D.L. n. 185 del 29 novembre 2008 in materia di commissioni.** Va rilevato, infatti, sul punto che la produzione di lettere di comunicazione recanti come destinatario il correntista non soddisfano, come dedotto da parte attrice e come evidenziato al punto relativo allo *ius variandi*, il requisito di cui agli artt. 117 e 118 T.U.B., in difetto della prova della loro ricezione, stante la

contestazione del correntista. Inoltre la C.M.S. poteva correttamente applicarsi solo a determinati contratti, riconducibili alla categoria dell'apertura di credito, entro la somma emessa a disposizione.

Invero, non risultano valide modifiche contrattuali fino alla sottoscrizione di una nuova apertura di credito nell'aprile del 2011 (cfr. *contratto di apertura di credito n. 88837 del 07.04.2011*, con documento di sintesi e condizioni economiche – doc. 8 convenuta) sotto la vigenza dell'art. 2-bis D.L. 185/2008, come integrato dal D.L. 78/2009. In tale schema contrattuale, risulta validamente pattuita sia una indennità di sconfinamento, sia una commissione per messa a disposizione dei fondi, nel rispetto delle prescrizioni legislative.

Di conseguenza, **devono ritenersi non dovute le sole somme versate dalla società debitrice a titolo di commissione di disponibilità creditizia dal terzo trimestre 2009 al primo trimestre 2011 per complessivi € 4.376,73** (cfr. tabella 5 pag. 31 C.T.U.).

Si precisa che fino al 29/01/2009 le somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto sono state conteggiate nel rispetto delle prescrizioni contrattuali (cfr. tabella 5 pag. 31 C.T.U.).

Senonché, **dal terzo trimestre 2011 al terzo trimestre 2013 la commissione di messa a disposizione fondi è stata applicata in violazione delle clausole contrattuali. Pertanto, risulta indebitamente versata all'Istituto di credito la somma di € 3.432,69**, quale differenza tra € 9.067,98 (per commissioni addebitate) e € 5.635,29 (per commissioni contrattualmente dovute) (cfr. tabella 5 pagg. 31-32 C.T.U.).

Ancora, *nei rapporti contrattuali successivi (dal 2013 al 2015)* risultano pattuite validamente sia la commissione di messa a disposizione fondi, per la parte relativa agli affidamenti, sia la commissione di istruttoria veloce, per la parte relativa agli sconfinamenti nel rispetto della vigente formulazione dell'art.117-bis T.U.B. come precisata dalla delibera C.I.C.R. 2012. In particolare, la CMDF risulta determinata la percentuale, la base di calcolo e la periodicità; mentre la CIV è indicata in misura fissa ed espressa in valore assoluto, commisurata ai costi.

In conclusione, **sono state illegittimamente addebitate a titolo di commissioni comunque denominate € 7.809,42** (quale somma di € 4.376,73 + € 3.432,69).

Tanto premesso, tale doglianza appare meritevole di accoglimento, per quanto di ragione e nei limiti indicati.

9. ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE.

Di contro, la Banca convenuta ha tempestivamente eccepito la prescrizione delle domande azionate nel presente giudizio con riferimento a tutte le rimesse solutorie intervenute nel periodo anteriore al decennio dalla notifica dell'atto di citazione e segnatamente a quelle elencate nei prospetti prodotti in giudizio in ordine a ciascun rapporto di conto dedotto in causa.

Con riguardo alla eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca, occorre ricordare che l'azione di ripetizione di un indebito pagamento è possibile solo se il conto corrente sia stato chiuso e di conseguenza è giudicata inammissibile una domanda di ripetizione allorquando il conto corrente sia ancora aperto. Riguardo alla individuazione del *dies a quo* della prescrizione della azione di ripetizione del cliente verso la banca le Sezioni Unite (SS UU n. 24418/10) hanno fatto riferimento alla distinzione tra atti ripristinatori della provvista ed atti di pagamento compiuti dal correntista per estinguere un debito verso la banca; quando si tratta quindi di versamenti eseguiti su un conto scoperto cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, o quando i versamenti sono semplicemente ripristinatori di una provvista di cui il correntista può continuare a godere. La decorrenza della

prescrizione dalla data del pagamento è soltanto per il carattere solutorio dello stesso, mentre per i pagamenti di carattere ripristinatorio decorre dalla data di chiusura del conto.

In ordine all'onere della prova, è opportuno chiarire come esso si atteggi nei giudizi in questione (Sez. I, Sent., 30-10-2018, n. 27704).

a) Il cliente, il quale agisce ex art. 2033 c.c., per la ripetizione dell'indebitato corrisposto alla banca nel corso del rapporto di conto corrente, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato: vale a dire, a fronte dell'annotazione di poste passive sul suo conto corrente nell'assunto costituenti dazione indebita, la causa petendi dell'azione, in ragione della natura non dovuta di quegli addebiti (per l'esistenza di un'indebita capitalizzazione, interessi non consentiti, costi non concordati, e così via).

In tal senso sono plurime decisioni della Suprema Corte in materia di domanda di ripetizione di indebitato oggettivo, secondo le quali il creditore istante è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa: quindi, la dazione e la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di questa (cfr. Cass. 25 gennaio 2011, n. 1734; 17 marzo 2006, n. 5896; 13 novembre 2003, n. 17146).

b) A sua volta, eccipita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebitato per decorso del termine decennale dalle annotazioni passive in conto, quale fatto estintivo, essa ha l'onere di allegare l'inerzia, il tempo del pagamento ed il tipo di prescrizione invocata.

Deve considerarsi, in proposito, che l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene (Sez. 1, Sentenza n. 29411 del 23/12/2020).

c) Se, a questo punto, il tempo decorso dalle annotazioni passive integri il periodo necessario per il decorso della prescrizione, diviene onere del cliente provare il fatto modificativo, consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, dunque, possa spostare l'inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto. Apertura di credito che non è di per sé, come è noto, un contratto necessariamente riconnesso a quello di conto corrente.

Giova al riguardo osservare come la decisione citata dal ricorrente (Cass. 26 febbraio 2014, n. 4518, non massimata), laddove in motivazione ha statuito che "i versamenti eseguiti su conto corrente, in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens" e che "Tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto", ha quale presupposto, appunto, l'esistenza di un contratto di apertura di credito: onde il principio va ricondotto all'ambito di specie suo proprio.

Come si è in molte altre pronunce precisato, occorre dunque distinguere "a seconda che il contratto risulti "affidato" o meno: in caso di conto "non affidato", tutte le rimesse devono automaticamente reputarsi solutorie, con conseguente inesistenza di alcun onere in capo alla banca di individuarle specificamente" (Cass. 24 maggio 2018, n. 12977; Cass. civ. (ord.), 22-02-2018, n. 4372).

Orbene, secondo gli accertamenti svolti dal C.T.U. le competenze addebitate dalla Banca in data antecedente il 16/12/2006 sono prescritte, tenuto conto del conteggio delle rimesse solutorie effettuate dalla società correntista (cfr. pag. 79 C.T.U.).

Pertanto, considerato che entro tale arco temporale sono state accertate competenze illegittimamente addebitate solo a titolo di capitalizzazione degli interessi (cfr. punto 5 motivazione), deve affermarsi che le somme oggetto di prescrizione sono **da quantificarsi in € 1.324,92**.

10. CONCLUSIONI.

In conclusione, **alla data del 30/06/2016 (quale data di scioglimento di diritto di tutti i rapporti contrattuali, è stato, pertanto, accertato, per i contratti per cui è causa, un saldo**

debitore pari alla minor somma di - € 135.583,62 (pari a € 235.325,63, – € 324,10 – € 111.827,78 – € 16.947,24 – € 7.809,42 7 + € 1.324,92), detratte le poste passive addebitate in violazione del divieto di anatocismo bancario, delle prescrizioni contrattuali, della disciplina in tema di CMS e CMDF e dello *ius variandi*.

Alla luce di quanto sin qui dedotto ed evidenziato, la domanda attorea appare meritevole di accoglimento, per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva, con conseguente determinazione del **saldo finale per i rapporti contrattuali per cui è causa, alla data di chiusura del conto corrente del 30/06/2016, pari ad € 135.583,62 a debito del correntista.**

Ne consegue logicamente l'infondatezza delle domande di dichiarazione di illegittimità dell'esercizio del diritto di recesso da parte della Banca e di conseguente risarcimento del danno occorso, sussistendone invero i presupposti per la risoluzione di diritto del contratto di conto corrente e dei collegati contratti di apertura di credito (cfr. art. 6 norme che regolano i conti correnti di corrispondenza – allegate al contratto di conto corrente – doc. 3 convenuta).

11. SPESE DI LITE. COMPENSAZIONE RECIPROCA SOCCOMBENZA.

Vista la soccombenza reciproca, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese processuali, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda di condanna articolata da parte attrice e per il rigetto di ulteriori domande.

Difatti, in tema di spese giudiziali civili, la **nozione di soccombenza reciproca**, che consente la compensazione totale o parziale delle spese processuali, sottende, anche in relazione al principio di causalità, una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cass. Cass. civ. Sez. I Ord., 21/02/2018, n. 4195).

Ancora, le spese di C.T.U. devono essere poste definitivamente a carico di [REDACTED] per metà e a carico di [REDACTED] per l'altra metà.

P.Q.M.

il TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE,

in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. [REDACTED] dell'anno 2016, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, **nei confronti di** [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, così provvede:

1. **RIGETTA** la domanda di nullità totale del contratto di conto corrente di corrispondenza n. 11960 del 28/10/1998 e dei collegati contratti di apertura di credito per cui è causa;
2. **DICHIARA** la nullità della clausola contrattuale di capitalizzazione degli interessi contenuta nel contratto di conto corrente di corrispondenza n. 11960 del 28/10/1998 per violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 120 T.U.B. *ratione temporis* vigente, nei limiti indicati in parte motiva;

3. **DICHIARA** che la Banca convenuta ha applicato, nel contratto di conto corrente n. 11960 del 28/10/1998 e dei collegati contratti di apertura di credito per cui è causa, interessi ultralegali e commissioni in violazione delle prescrizioni contrattuali, nei limiti indicati in parte motiva;
4. **DICHIARA** che la Banca convenuta ha applicato, nel contratto di conto corrente n. 11960 del 28/10/1998 e dei collegati contratti di apertura di credito per cui è causa, commissioni di massimo scoperto e commissione di messa a disposizione fondi in violazione dell'art. 2-bis D.L. 185/2008 *ratione temporis* vigente, nei limiti indicati in parte motiva;
5. **DICHIARA** che la Banca convenuta ha illegittimamente esercitato lo *ius variandi* con riferimento al contratto di conto corrente bancario n. 11960 del 28/10/1998, e ai collegati contratti di apertura di credito per cui è causa, nei limiti indicati in parte motiva; e per l'effetto,
6. **DICHIARA** che, per i rapporti contrattuali per cui è causa, il saldo finale risultante alla data del 30/06/2016 ammonta ad € 135.583,62 a debito della società attrice;
7. **RIGETTA le domande** di dichiarazione di illegittimità della risoluzione del contratto di conto corrente e di condanna al risarcimento del danno articolate da [REDACTED];
8. **COMPENSA** integralmente le spese di lite tra le parti in causa;
9. **PONE le spese di C.T.U.** definitivamente a carico di [REDACTED]. per metà e a carico di [REDACTED] per l'altra metà.

Così deciso in Massa, in data 25.11.2021

Il Giudice
dott.ssa Elisa Pinna